





Per l'attrice: come da foglio allegato a verbale  
d'udienza del 2-3-2017;

per la convenuta: come da foglio allegato a verbale  
d'udienza del 2-3-2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a vertical stroke that extends upwards and slightly to the right.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, [REDACTED] per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti o l'inopponibilità e/o invalidità con conseguente revoca ex art. 67 comma 2 L.f. delle rimesse in conto e di tutti i versamenti/pagamenti aventi, a suo dire, natura solutoria eseguiti dalla società in bonis in favore della [REDACTED] nel periodo sospetto e meglio specificati in narrativa punto 7) sul conto corrente n. 0231/9346173 per l'importo complessivo di euro 807.520,59 con conseguente condanna della convenuta al pagamento della predetta somma in favore del Commissario Straordinario dott. [REDACTED] [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

L'attrice in via subordinata svolgeva domanda di revocatoria per il medesimo importo ai sensi dell'art. 66 L.F.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] contestando ogni assunto e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree anche per intervenuta decadenza/ prescrizione dell'azione.

Esaurita l'istruzione mediante CTU le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 2-3-2017 e, in quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Va preliminarmente preso atto che lo stato di insolvenza di ██████ risulta dichiarato in data 28-10-2009 (sentenza n.144/2009 del Tribunale di Padova), il 10-12-2009 si è aperta la procedura di Straordinaria Amministrazione mentre la presente azione si appalesa radicata mediante notifica in data 17-9-2013.

E' noto che l'enucleazione dell'art. 69 bis L.F. ha introdotto una disciplina non già di prescrizione, ma di decadenza dell'azione revocatoria fallimentare fissando un termine triennale dalla dichiarazione di fallimento per il suo esercizio.

La concessione dell'autorizzazione al piano di cessione dei beni aziendali, se costituisce condizione perché il commissario possa proporre l'azione revocatoria, non rappresenta, tuttavia, (ancorché sul punto sussistano anche orientamenti di segno contrario) anche il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria, né incide sullo stesso dies a quo, che invece coincide con la dichiarazione dello stato di insolvenza. Pertanto nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria l'azione revocatoria è esperibile dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, anche se soltanto in relazione all'eventuale fase liquidatoria.

Tale disciplina introduttiva di un termine di decadenza privilegia l'interesse del terzo revocando a non essere soggetto sine die alle conseguenze dell'esercizio del diritto altrui. Tale termine rende inapplicabili gli istituti della sospensione e della interruzione re-

stando, dunque, non apprezzabili i rilievi difensivi attorei circa l'intervenuta autorizzazione del programma di cessione quale dies a quo.

Se è pur vero che a seguito della riforma del 2006 vi è qualche problema di coordinamento tra l'art. 49 d.lgs. 270/1999 ed il nuovo art. 69 bis L.F. comunque richiamato tramite il generale richiamo contenuto nell'art. 49 d.lgs.270/1999, la lettera della norma e la ratio connessa al termine di decadenza comportano che, anche in ipotesi di amministrazione straordinaria, nel caso di autorizzazione del programma di cessione, il termine di decadenza decorra comunque dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (cfr. sentenza Tribunale di Padova n.2851/2015).

Invero l'art. 49 citato non richiama singoli istituti, bensì le disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della Legge fallimentare, tra cui, quindi, è compreso anche l'art. 69bis L.f., in base al quale l'azione in oggetto deve essere promossa a pena di decadenza non oltre il terzo anno dalla dichiarazione di insolvenza.

In tal senso anche Tribunale di Napoli 27 marzo 2014 – Est. Napolitano

**Fallimento - Azioni revocatorie – Decadenze ex art .69 bis L.F. – Scopo – Termine triennale e termine quinquennale – Decorrenza.**

**Fallimento - Azioni revocatorie – Decadenza ex art. 69 bis L.F. – Atti interruttivi.**

I termini, triennale dalla dichiarazione di fallimento e quinquennale dal compimento dell'atto, previsti dall'art. 69 bis, primo comma, per promuovere le azioni revocatorie, hanno lo scopo di soddisfare l'interesse a che certi atti non rimangano "instabili" per un periodo rilevante di tempo. Il curatore decade dall'azione revocatoria, sia essa fallimentare ex artt. 67, 69 o ordinaria nel fallimento, ex art. 66 l.f. se essa non

sia esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento, salvi gli effetti di improponibilità dell'azione revocatoria fallimentare ex artt. 69 e 69 bis secondo comma l.f.o di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria nel fallimento ex art. 66 l.f. verificatasi per il precedente avvenuto decorso di cinque anni dalla data dell'atto da revocare. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

La decadenza maturata involge, dunque, anche la domanda di revocatoria ordinaria svolta in via subordinata dall'attrice.

In ogni caso, risultando contestato anche l' elemento oggettivo, lo stesso CTU dott. ██████████ ha rilevato che per il conto corrente n. 60173, nel periodo analizzato ( 29-4-2009/28-10-2009) non vi è alcun accredito eccedente gli affidamenti concessi, dei quali la Banca ha dato prova in relazione a numerose linee di credito tutte opponi-

bili alla Procedura, essendo l'ammontare dei fidi concessi superiore al saldo passivo del conto e derivandone, pertanto, che pertanto nessuna rimessa può essere qualificabile come "pagamento solutorio".

Il CTU ha accertato (cfr.pag.25) che considerando gli affidamenti le rimesse revocabili sono pari a zero, in quanto tutte le rimesse "hanno carattere ripristinatorio, non solutorio, perché affluiscono in un conto passivo ,assistito da fido di cui non è stato superato il limite e quindi costituiscono una mera ricostruzione della disponibilità del correntista. Gli affidamenti sono quindi superiore al saldo passivo del conto. Ciò esime, rendendola superflua, da ogni disquisizione in ordine all'esistenza di "rimesse consistenti e durevoli ex art. 67 , comma 3 , lett.b), L.F..

Invero parte attrice avrebbe individuato (in modo, peraltro, erroneo come evidenziato dalla difesa della Banca, posto che l'elenco delle

operazioni revocande manifesta una serie di incongruenze e anomalie) le rimesse revocabili abbandonando la distinzione tra rimesse aventi natura ripristinatoria (non revocabili) e natura solutoria (revocabile) limitandosi a considerare le rimesse che hanno ridotto in modo asseritamente consistente e durevole l'esposizione debitoria della società.

Tuttavia va ribadito che anche nella nuova revocatoria fallimentare permane, per giurisprudenza costante, il discrimine tra il versamento su conto scoperto e quello su conto passivo. Inoltre la ricostruzione contabile della Procedura non ha tenuto conto che sono state individuate operazioni per acquisizioni non andate a buon fine ("effetti impagati") costituenti insoluti non revocabili (cfr. CTU pagg. 44-45). Né il CTU ha individuato l'esistenza di rimesse afferenti a cessioni di credito, rimanendo in ogni caso non revocabili gli accrediti registrati a titolo di giroconti, operazioni di rettifica e operazioni bilanciate.

Parimenti sotto il profilo soggettivo la circostanza che la Banca non avesse mai chiesto il rientro dei fidi per tutto il periodo di indagine di cui alla CTU concedendo nel luglio 2009 rilevanti affidamenti evidenzia semmai l'inscienza decotiois da parte dell'Istituto di credito.

Non vi erano, dunque, elementi di allarme o criticità evidenziati dalle risultanze della Centrale Rischi o dal bilancio al 31-12-2007, risultando da esso che la situazione economica era del tutto normale



o addirittura in miglioramento rispetto al precedente esercizio riscontrandosi aumento del fatturato e del risultato netto, con acquisizione di rilevanti partecipazioni e manifestandosi un trend positivo nell'andamento della gestione operativa. La Banca non aveva, invece, a disposizione i dati di bilancio per l'anno 2008 come confermato dal CTU ed l'andamento del conto corrente in osservazione rimaneva regolarmente utilizzato senza riscontrare operazioni anomale.

Né rimangono dimostrabili i presupposti della revocatoria ordinaria, in assenza, ferme le precedenti osservazioni, di allegazioni assertive in ordine alla consistenza del patrimonio di ■ subito dopo il compimento degli atti impugnati, rimanendo preclusa la dimostrabilità che il patrimonio residuo fosse effettivamente divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti vantati da precedenti creditori, come pure in ordine alla conoscenza dello specifico pregiudizio da parte del debitore e del terzo (Banca).

Ne consegue che le domande attoree vanno tutte rigettate.

Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite.

Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta tutte le domande attoree.



Condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta,  
delle spese di lite liquidate in complessive euro 27.800,00 oltre ac-  
cessori di legge.

Pone le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a defi-  
nitivo carico di parte attrice.

Padova, 6-6-2017

Il Giudice

Dott. Elisa Rubbis



IL CASO.it

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA ADDI 15 GIU. 2017

**IL CANCELLIERE**

Il Funzionario Giudiziario  
Chiara Sigismondi

